

Il FOIA e le informazioni ambientali

in collaborazione con la rete
del Progetto SI-URP promossa dall'ISPRA



Centro nazionale di competenza
La trasparenza come regola



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020**

Limiti al rilascio dei dati/documenti/informazioni ambientali Giurisprudenza e casi applicativi

- 1) La collaborazione con i richiedenti**
- 2) Le richieste massive ed eccessivamente onerose**
- 3) Il rapporto fra produttore e detentore**
- 4) L'eccezione relativa agli interessi economici e commerciali**

1) La collaborazione con i richiedenti

1. Il rapporto di collaborazione con i richiedenti

- Come valorizzare la collaborazione con i richiedenti nella trattazione delle istanze di accesso civico generalizzato e ambientale?

Le previsioni rilevanti

- **Art. 3, comma 3, d.lgs. n. 195 del 2005**

«Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione [....]».

1. Il rapporto di collaborazione con i richiedenti

Le previsioni rilevanti

- Circolare n. 2/2017 del Ministro della pubblica amministrazione (par. 8)

*L'accesso civico generalizzato «pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di **erogare un servizio conoscitivo**, che consiste nel condividere con la collettività il proprio patrimonio di informazioni secondo le modalità indicate dalla legge. **Per realizzare questo obiettivo** e, più in generale, le finalità di partecipazione e accountability proprie del c.d. modello FOIA, è auspicabile che le amministrazioni si adoperino per soddisfare l'interesse conoscitivo su cui si fondano le domande di accesso, evitando atteggiamenti ostruzionistici. Nel trattare una richiesta, è **necessario che l'amministrazione instauri un "dialogo cooperativo" con il richiedente [...]**»*

1. Il rapporto di collaborazione con i richiedenti

Tar Campania, sez. VI, 30 luglio 2020, n. 3418

La domanda è invece **fondata** nei confronti **degli altri enti intimati**, i quali, nel dare riscontro all'istanza di accesso, **hanno rilasciato solo parte dei documenti richiesti, senza fornire alcuna indicazione in ordine a quelli non esibiti** o alla difficoltà di individuarli e/o reperirli in ragione dell'insufficiente specificazione della istanza.

A tal proposito, anzi, **l'istanza appare sufficientemente specifica**, non potendosi esigere da chi esercita il diritto di accesso l'esatta indicazione di tutti gli estremi degli atti richiesti, ma soltanto l'indicazione degli elementi sufficienti a identificare questi ultimi.

Qualora l'amministrazione avesse avuto difficoltà a individuare l'oggetto della richiesta, avrebbe potuto invitare il richiedente a integrare e precisare la sua richiesta, instaurando il c.d. dialogo collaborativo.

1. Il rapporto di collaborazione con i richiedenti

- Il dialogo collaborativo, dunque, costituisce una mera facoltà o un obbligo?

1° orientamento (tesi della facoltatività): Tar Lazio, n. 2811/2020

È illegittimo il rigetto di una istanza di accesso civico generalizzato, **volta a** ottenere dati in forma disaggregata relativi alle partecipazioni televisive di partiti, loro esponenti e membri di Governo. **I dati richiesti non necessitano di attività di rielaborazione**, coincidendo con quelli oggetto delle rilevazioni commissionate a una società specializzata, di cui l'amministrazione è in possesso.

L'accesso civico generalizzato non può essere negato invocando un intralcio dell'azione amministrativa, **potendo l'amministrazione instaurare un dialogo collaborativo con il richiedente.**

1. Il rapporto di collaborazione con i richiedenti

- Il dialogo collaborativo, dunque, costituisce una mera facoltà o un obbligo?

Il° orientamento (tesi dell'obbligatorietà): Tar Campania, n. 928/2020

Quando l'istanza è formulata in modo poco chiaro, l'amministrazione dovrebbe considerare che il cittadino può non possedere conoscenze giuridiche e che sussiste in ogni caso un **dovere di assistenza**. Al contrario, rispetto alla documentazione richiesta, la p.a. ha affermato l'insussistenza di un obbligo di pubblicazione e ha invitato il ricorrente a formulare una richiesta di accesso generalizzato.

Tale modo di operare è espressione di una **concezione formalistica** dell'azione amministrativa, che si pone **in contrasto non solo con i principi generali**, che pongono quest'ultima **al servizio dei cittadini** imponendole di operare in modo economico ed efficiente, **ma anche con la legge sul procedimento amministrativo, che impone alla p.a. di sollecitare la rettifica di istanze erronee, non chiare o incomplete**.

2) Le richieste massive ed eccessivamente onerose

2. L'esatta individuazione delle istanze massive ed eccessivamente onerose

Le previsioni rilevanti

1) Art. 3, comma 2, d.lgs. n. 195 del 2005

«(...) l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data **nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta** sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni»

2) Linee guida ANAC n. 1309/2016 (par. 5)

«L'amministrazione è tenuta a consentire l'accesso generalizzato **anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni**, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da **comportare un carico** di lavoro in grado di **interferire con il buon funzionamento** dell'amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell'amministrazione»

2. L'esatta individuazione delle istanze massive ed eccessivamente onerose

A) **Quando** una richiesta di accesso può definirsi eccessivamente onerosa?

Tar Lombardia, n. 1951/2017

L'accesso generalizzato ha la sua *ratio* nella finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Posta tale finalità, l'istituto **non può essere utilizzato in modo disfunzionale** rispetto alla predetta finalità, né può essere trasformato in una **causa di intralcio al buon funzionamento** dell'amministrazione.

L'istanza di accesso volta a ottenere una mole irragionevole di dati o documenti, comportando la necessaria apertura di innumerevoli subprocedimenti che coinvolgano i soggetti controinteressati, rappresenta in concreto una **manifestazione sovrabbondante** e contraria a buona fede dell'istituto dell'accesso generalizzato in quanto **impone un *facere* straordinario**, tale da compromettere l'ordinaria attività dell'amministrazione.

2. L'esatta individuazione delle istanze massive ed eccessivamente onerose

A) **Quando** una richiesta di accesso può definirsi eccessivamente onerosa?

Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 10/2020

Sono considerate massive:

- a) singole istanze aventi a oggetto un **numero elevato** di dati e/o documenti (c.d. massive uniche);
- b) **più richieste** che pervengono **in un arco temporale** limitato da parte dello stesso richiedente o da più richiedenti comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi (c.d. **massive plurime**)

➤ Il **carattere massivo** dell'istanza **non** è **sufficiente** a giustificare il rigetto. La PA dovrebbe consentire l'accesso anche a un numero elevato di documenti e/o dati, **a meno che** la richiesta assuma carattere **eccessivamente oneroso**

2. L'esatta individuazione delle istanze massive ed eccessivamente onerose

A) **Quando** una richiesta di accesso può definirsi eccessivamente onerosa?

Tar Trentino, Bolzano, 23 novembre 2020, n. 305

L'accesso generalizzato, essendo finalizzato a garantire con il **diritto all'informazione il buon andamento dell'amministrazione**, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa, **sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto dell'abuso del diritto, in nome di un fondamentale principio solidaristico.**

Come l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato, è possibile respingere le richieste quando queste siano: manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un **carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento** della pubblica amministrazione.

2. L'esatta individuazione delle istanze massive ed eccessivamente onerose

B) **A quali condizioni** è possibile negare l'accesso nel caso di istanza massiva o eccessivamente onerosa?

Tar Puglia, n. 234/2017

A fronte di una richiesta di accesso civico generalizzato relativa a una notevole mole di documenti, il diniego opposto con riferimento alla **compromissione del buon andamento** non può ritenersi erroneo od infondato.

Tuttavia, **tale pregiudizio al buon andamento** non può essere genericamente affermato ma **richiede una adeguata dimostrazione** da parte dell'amministrazione che nega l'accesso. Il diniego fondato su ragioni di buon andamento deve, anzi, ritenersi soggetto ad un **onere motivazionale rafforzato**.

2. L'esatta individuazione delle istanze massive ed eccessivamente onerose

B) **A quali condizioni** è possibile negare l'accesso nel caso di istanza massiva o eccessivamente onerosa?

Tar Puglia, n. 234/2017 (segue)

Il diniego non può ritenersi legittimo quando sia mancato il **dialogo con il richiedente**. In base alla **Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2017**, qualora la trattazione dell'istanza sia suscettibile di arrecare un pregiudizio serio ed immediato al buon funzionamento della p.a., quest'ultima prima di decidere sulla domanda, dovrebbe **contattare il richiedente e assisterlo** nel tentativo di ridefinire l'oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità.

Il principio del **dialogo cooperativo** deve ritenersi, dunque, un valore immanente alle previsioni in materia di accesso generalizzato, in vista della finalità di condividere con la collettività il patrimonio di informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche.

2. L'esatta individuazione delle istanze massive ed eccessivamente onerose

B) **A quali condizioni** è possibile negare l'accesso nel caso di istanza massiva o eccessivamente onerosa?

Tar Toscana, n. 133/2019

Il carattere massivo ed esplorativo della richiesta, seppur suscettibile di compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa, in quanto comporta la necessità di procedere a onerose attività di ricerca, **non costituisce una valida ragione** per procedere, *sic et simpliciter*, al **rigetto definitivo dell'istanza**, ma dev'essere **essere preceduto da un dialogo procedimentale** teso a permettere al ricorrente l'individuazione della documentazione in concreto oggetto di ostensione.

2. L'esatta individuazione delle istanze massive ed eccessivamente onerose

B) **A quali condizioni** è possibile negare l'accesso nel caso di istanza massiva o eccessivamente onerosa?

Tar Campania, n. 2486/2019

Nel caso in cui una richiesta di accesso generalizzato possa comportare un **carico di lavoro** in grado di **interferire con il buon funzionamento** dell'amministrazione, è necessario attivare un "**dialogo cooperativo**" con il richiedente e assisterlo nel tentativo di **ridefinire l'oggetto della richiesta** entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e proporzionalità. Se ciò non sia possibile, o l'amministrazione decida comunque di rigettare l'istanza, quest'ultima ha **l'obbligo di motivare l'interferenza e di esplicitare le condizioni** suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. L'esatta individuazione delle istanze massive ed eccessivamente onerose

Indicazioni operative

- **Circolare n. 2/2017 del Ministro della pubblica amministrazione (Par. 7, lett. d)**
 - È opportuno **contattare il richiedente** e assisterlo **per circoscrivere** l'oggetto della richiesta.
 - **Solo qualora** tale dialogo non dovesse avere esito positivo, è possibile opporre un diniego, **motivando in riferimento ai seguenti criteri**:
 - a. la **natura** dell'attività di elaborazione;
 - b. le **risorse interne** che occorrerebbe impiegare;
 - c. la serietà del **pregiudizio** che la trattazione arrecherebbe al **buon funzionamento** dell'ufficio e/o dell'amministrazione nel suo complesso

2. L'esatta individuazione delle istanze massive ed eccessivamente onerose

Indicazioni operative

- **Le soglie di sostenibilità**

Si potrebbe predeterminare, in relazione alle caratteristiche e alla disponibilità di risorse di ciascun ente, una **soglia di sostenibilità** compresa fra 16 e 24 ore di lavoro (complessivamente svolte dalle unità di personale impiegato)

➤ Il superamento di tale soglia consentirebbe di dichiarare l'inammissibilità:

- di una **singola richiesta**, in quanto manifestamente onerosa
- di una **pluralità di richieste** avanzate **in un determinato arco temporale** (ad esempio, 3 o 6 mesi) **da uno stesso soggetto** o da più soggetti comunque riconducibili a un centro unitario di interessi

➤ Qualora la trattazione della richiesta (o di una nuova richiesta, cumulata alle precedenti) comporti un tempo di lavoro superiore alla soglia stabilita, prima di rigettare la richiesta la p.a. attiva il **dialogo con il richiedente per** verificare la possibilità di circoscrivere l'istanza e **ricondurla entro la soglia**

3) Il rapporto fra produttore e detentore

3. Il rapporto fra soggetto produttore e detentore

- Può una p.a. rigettare un'istanza di accesso avente a oggetto dati in suo possesso ma prodotti da (o di cui è titolare) un'altra amministrazione?

Le previsioni rilevanti

- **Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2005**

*«L'autorità pubblica rende **disponibile**, secondo le disposizioni del presente decreto, **l'informazione ambientale detenuta a chiunque** ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse»*

- **Art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 195 del 2005**

*«L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui l'informazione richiesta **non è detenuta dall'autorità pubblica** alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, **trasmette rapidamente la richiesta** a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta [...]»*

3. Il rapporto fra soggetto produttore e detentore

- Può una p.a. rigettare un'istanza di accesso avente a oggetto dati posseduti ma prodotti da (o di cui è titolare) un'altra amministrazione?

Le previsioni rilevanti

- **Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013**
«[...] **chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto [...]»
- **Circolare n. 2/2017 del Ministro della pubblica amministrazione (par. 4)**
«Nel caso in cui sia palese che la domanda è stata **erroneamente indirizzata a un'amministrazione diversa da quella che detiene i dati o documenti richiesti**, l'ufficio ricevente **deve inoltrare tempestivamente** la domanda all'amministrazione competente e darne comunicazione al richiedente, specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio competente»

3. Il rapporto fra soggetto produttore e detentore

1° orientamento (la tesi della proprietà): Tar Lazio, n. 4122/2019

L'istanza di accesso civico generalizzato, presentata al Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto la **documentazione relativa ad un contenzioso civile**, non è accoglibile.

L'accesso non può essere esteso a documenti o informazioni che non sono detenuti dall'amministrazione o sono detenuti da amministrazioni diverse da quella interrogata, sebbene quest'ultima sia parte processuale. In particolare, trattandosi di **atti non detenuti "ratione officii"**, l'amministrazione interpellata non ha svolto né poteva svolgere alcuna funzione di pubblicazione o conservazione dei relativi atti giudiziari.

3. Il rapporto fra soggetto produttore e detentore

II° orientamento (la tesi della detenzione): Cons. Stato, n. 5861/2020

Quanto al soggetto detentore dei dati richiesti, il **criterio di proprietà evocato dal ricorrente mal si attaglia a un bene quale l'informazione o il dato di conoscenza**, in quanto **ontologicamente non suscettibile di apprensione** in senso materiale, venendo invece in considerazione il concetto di disponibilità dei dati, ovvero la sussistenza di un diritto alla loro libera e immediata fruibilità.

In base alle disposizioni contrattuali che legano l'Agcom alla società aggiudicataria, non sussistono dubbi sul fatto che la prima abbia la **piena disponibilità** dei dati raccolti dalla seconda, potendo anche rilasciarli e non soltanto, come affermato dal ricorrente, accedervi e visualizzarli. Sul punto, **le disposizioni del d.lgs. 33/2013 fanno riferimento all'amministrazione che "detiene" i dati, a nulla rilevando che per la loro raccolta e archiviazione essa si avvalga di un soggetto terzo.**

3. Il rapporto fra soggetto produttore e detentore

Tar Campania, sez. VI, 30 luglio 2020, n. 3418

A fronte di una richiesta di accesso civico generalizzato volta a ottenere il rilascio di documenti relativi a un progetto di intervento per l'utilizzo idropotabile di un invaso, soddisfatta solo in parte dalle **tre amministrazioni interpellate**, il giudice ha ritenuto **fondato il ricorso**.

In primo luogo, posto che i documenti richiesti non rientrano nei casi di esclusione dell'accesso (e comunque nessun resistente ne ha sostenuto la non accessibilità), **il ricorrente ha titolo ad averne copia da parte non solo dell'ente che li ha formati ma anche da parte di qualsiasi altro ente che li detenga e quindi ne abbia la materiale disponibilità**.

Pertanto, la domanda è **infondata** nei confronti **dell'ente che non aveva la disponibilità** dei documenti richiesti e che, tuttavia, **in un'ottica di cooperazione, avrebbe dovuto indicare al richiedente gli enti competenti cui rivolgersi**.

4) L'eccezione relativa agli interessi economici e commerciali

4. L'eccezione relativa agli interessi economici e commerciali

- Come delimitare l'eccezione relativa agli interessi economici e commerciali?

Le previsioni rilevanti

- **Art. 5, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 195 del 2005**

*«L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla riservatezza delle **informazioni commerciali o industriali**, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale»*

- **Art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33 del 2013**

L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli *«**interessi economici e commerciali** di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali»*

4. L'eccezione relativa agli interessi economici e commerciali

- Il rigetto di una istanza può essere motivato con la mera enunciazione degli interessi che si ritengono lesi dalla diffusione dei documenti richiesti?

Tar Piemonte, n. 886/2017

L'astratta ripetizione di parametri normativi, peraltro **senza alcuna considerazione per ulteriori criteri** legali di perimetrazione del diritto di accesso civico (es. la **proporzionalità** che impone di limitare l'accesso in termini non inutilmente penalizzanti per l'interessato), **non legittimano la compressione di tale diritto.**

Dagli atti non è dato comprendere quali sarebbero i dati personali dei quali l'accesso potrebbe vulnerare la tutela; come **non è dato comprendere quali segreti industriali/commerciali è necessario tutelare** rispetto ad **atti che riguardano la struttura organizzativa di una società** in controllo pubblico.

- *Ex multis*, cfr. anche Tar Liguria, n. 826/2017

4. L'eccezione relativa agli interessi economici e commerciali

- Cosa si intende esattamente per segreti commerciali/industriali? Quando possono dirsi lesi?

Tar Abruzzo, n. 347/2018

Non può configurarsi una **lesione rispetto alla tutela degli interessi economici e commerciali** dei destinatari, posto che gli atti oggetto della richiesta (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni e tabelle di dimensionamento di alcuni titoli edilizi) **sono mere rappresentazioni grafiche ed elaborati** utili a trasporre sul piano reale e delineare l'oggetto, la localizzazione e gli sviluppi planimetrici dell'attività edilizia autorizzata.

4. L'eccezione relativa agli interessi economici e commerciali

- Cosa si intende esattamente per segreti commerciali/industriali? Quando possono dirsi lesi?

Tar Abruzzo, n. 347/2018

Neppure può porsi un problema di **tutela di riservatezza commerciale o industriale** poiché essa può essere invocata solo in relazione ai processi organizzativi e metodologici che riguardano il **know-how aziendale**. In tale contesto, la tutela della riservatezza non ha carattere assoluto ed è necessario che la conoscenza del know-how sia **valutata con riferimento non già alle singole informazioni**, quanto piuttosto al loro **insieme e alla loro combinazione**.

Occorre inoltre che dette informazioni abbiano un **immediato risvolto pratico** e siano qualificate da un minimum di **rilevanza economica**, nel senso della capacità delle stesse di assumere i caratteri propri di un bene aziendale suscettibile, in quanto tale, di essere trasferito, valutato e apprezzato secondo criteri economico-patrimoniali.

4. L'eccezione relativa agli interessi economici e commerciali

- Cosa si intende esattamente per segreti commerciali/industriali? Quando possono dirsi lesi?

Tribunale di primo grado UE, sez. IV, 13 gennaio 2017, T-189/14, Deza/ECHA

La divulgazione della **mera raccolta di dati descrittivi**, i quali sono accessibili al pubblico, **non può bastare ad arrecare pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali**.

È solo qualora le valutazioni effettuate dalla ricorrente in occasione di tale lavoro di compilazione presentino un **plusvalore** – ossia qualora esse consistano, ad esempio, in **conclusioni scientifiche nuove** o in considerazioni concernenti una **strategia innovativa idonea a procurare all'impresa un vantaggio commerciale** sui suoi concorrenti – che rientrerebbero nell'eccezione a tutela degli interessi commerciali.

4. L'eccezione relativa agli interessi economici e commerciali

Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2021, n. 60

È illegittimo il diniego di accesso generalizzato a un **documento riassuntivo degli introiti ricevuti da Trenitalia S.p.a.** relativi a un servizio di trasporto ferroviario regionale e locale. La clausola che impone la riservatezza, pur richiamando l'art. 24, l. n. 241/1990, è valida fra le parti del rapporto contrattuale ma non nei confronti dei terzi. Sicché **un diritto dei consociati** previsto come effetto di un **principio generale dell'ordinamento**, quale appunto l'accesso civico, **non può essere ostacolato da una clausola *inter partes***, sia pure concordata da due soggetti a capacità pubblica.

Appare improprio evocare come limite all'accesso **i segreti industriali e commerciali**, che sono **da tutelare in una situazione di concorrenza**.

Nel caso di specie si versa, di fatto, in una **situazione pressoché monopolistica**, che è garantita per molti anni e riguarda un territorio nel quale il traffico veicolare è forzosamente limitato dalla carenza di infrastrutture stradali e i servizi marittimi, pur esistenti, mai potrebbero sostituire i servizi di trasporto ferroviario, per la natura limitata dell'offerta e la loro stagionalità.

Grazie per l'attenzione

www.foia.gov.it

Contenuti a cura di: Progetto "Centro di competenza FOIA"- CUP J54F18000000007, iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica- Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziata a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.